



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 17/06/2021

OGGETTO: VARIANTE N. 17 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA ATTIVITÀ ALBERGHIERE - APPROVAZIONE.

L'anno **2021** addì **17** del mese di **Giugno**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Dott. Rocco, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Musto Dott. Andrea ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Avv. STRIULI Luciano	SI	Vanzan Lorenza	SI
Buoso Arianna	SI	Martino Elena	SI
Zusso Alessandra	NO	Capiotto Giacomo	SI
Boatto Giuseppe	SI	Miollo Carlo	SI
Comisso Giovanni	SI	Conte Rosanna	SI
Marchesan Rocco	SI	Antelmo Luca	AG
Barbaro Riccardo	SI	Ferraro Marilisa	SI
Momentè Sara	SI	Doretto Katiuscia	SI
		Lo Massaro Andrea	SI

Presenti: 15

Assenti: 2

Scrutatori della seduta: Martino Elena, Lo Massaro Andrea, Capiotto Giacomo.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIANTE N. 17 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA ATTIVITÀ ALBERGHIERE - APPROVAZIONE.

Il Sindaco, Avv. Luciano Striuli, relaziona:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2020, di cui si richiamano integralmente i contenuti, è stato approvato l'Accordo di pianificazione, ex art. 6 L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i., presentato dalla ditta proprietaria dell'immobile ubicato in Caorle, Via delle Orate, n. 3, foglio 42, mappale n. 946 e costituito dagli elaborati depositati il 14.09.2020 prot. n. 29069;
- con il medesimo provvedimento è stata adottata la Variante al Piano degli Interventi n. 17 – Riclassificazione urbanistica attività alberghiera - di recepimento dell'Accordo sopra detto, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica;
 - Elaborati cartografici del P.I. in scala 1/5000 e 1/2000 individuanti l'ambito di variante;
 - Asseverazione di non necessità Valutazione Compatibilità Idraulica;
 - VincA – Allegato E - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza;
 - VincA Relazione.

Dato atto che:

- ai sensi della L.R.V. n. 11/04 e s.m.i., la variante è stata pubblicata e messa in visione al pubblico e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;
- il Genio Civile di Venezia, con nota del 12.11.2020 prot. n. 483652, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/09.

Riscontrato che:

- ai sensi dell'art. 4 della L.R.V. n. 11/04 e s.m.i., con nota del 09.10.2020 prot. n. 32344 è stata avviata la procedura di verifica facilitata di sostenibilità ambientale (V.S.F.A.);
- con nota prot. n. 488852 del 17.11.2020 l'Unità Organizzativa Commissione VAS-VINCA ha dato comunicazione di non procedibilità alla verifica semplificata di sostenibilità ambientale (V.F.S.A.) in quanto la variante prevedeva anche una variazione di zona;
- in ragione della suddetta nota si ravvedeva la necessità di procedere ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo n. 156/06 ovvero attraverso una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della D.G.R.V. n. 791 allegato f);
- con nota del 28.01.2021 prot. n. 2876, a seguito della redazione del rapporto preliminare ambientale acquisito in data 25.01.2021, è stata avviata la procedura di verifica assoggettabilità di VAS.

Dato atto che l'Unità Organizzativa Commissione VAS-VINCA, con il parere motivato n. 105 del 10.05.21 e nella parte rinviata del 18.05.2021, ha espresso il parere di non assoggettare alla procedura di VAS la presente variante.

Tutto ciò relazionato;

Dato atto che la ditta proponente, con la proposta di Accordo di pianificazione, si è obbligata a dare attuazione alla previsione della variante urbanistica entro i termini previsti dalla deliberazione di Giunta comunale n. 29/2017 e nello specifico si è impegnata a:

- sottoscrivere, presso un Pubblico Ufficiale, registrare e trascrivere, a propria cura e spese, l'Atto d'obbligo unilaterale entro 12 mesi dall'entrata in vigore della variante urbanistica in oggetto;
- depositare contestualmente il 90% del beneficio pubblico od a chiederne la rateizzazione versando il 30% e depositando adeguata polizza fideiussoria per il valore residuo e con le successive scadenze;
- presentare, entro 6 mesi dalla registrazione dell'Atto d'obbligo, l'istanza del titolo edilizio abilitativo dell'intervento;
- qualora, in sede attuativa, l'intervento edilizio di cambio d'uso comporti una variazione del beneficio pubblico, lo stesso sarà rideterminato per effetto delle modifiche introdotte.

Dato atto altresì che i richiedenti sono edotti che:

- il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'Atto d'obbligo od il mancato rispetto dei termini temporali stabiliti od il mancato pagamento, anche parziale, del contributo pubblico comportano la decadenza della variante urbanistica in oggetto;
- oltre il beneficio pubblico va corrisposto il contributo concessorio ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001.

Ritenuto approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. n. 11/2004, la variante parziale al vigente Piano degli Interventi (P.I.) in oggetto;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare in data 10.06.2021;

Vista la L.R.V. n. 11/04 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Sentita la discussione sull'argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 5 astenuti (Miollo, Conte, Doretto, Ferraro e Lo Massaro), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- 1) di dare atto che durante e successivamente al periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla variante in oggetto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. n. 11/2004, la "Variante n. 17 al Piano degli Interventi - Riclassificazione urbanistica attività alberghiere – di recepimento accordi di pianificazione di cui all'art. 15, c. 4 e 32, delle N.T.A. del P.A.T. " come da elaborati depositati agli atti del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico – Ufficio Urbanistica e più precisamente:
 - Relazione Tecnica;
 - Elaborati cartografici del P.I. in scala 1/5000 e 1/2000 individuanti l'ambito di variante;

- Asseverazione di non necessità Valutazione Compatibilità Idraulica;
 - VincA – Allegato E - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza;
 - VincA Relazione;
 - Rapporto ambientale.
- 3) di dare atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Accordo di pianificazione, dei tempi previsti od il mancato pagamento, anche parziale, del contributo pubblico, comporta la decadenza della variante urbanistica in oggetto. In tale ipotesi il Comune non sarà tenuto a restituire l'acconto pari al 10% del contributo pubblico precedentemente versato;
- 4) di disporre la trasmissione del Quadro conoscitivo di cui all'art. 11 bis della L.R.V. n. 11/2004, così come previsto dall'art. 18, comma 5 bis, della medesima L.R.V. n. 11/2004;
- 5) di dare atto che la presente variante sarà efficace, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R.V. n. 11/2004, quindici (15) giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune, previo gli adempimenti di cui all'art. 11 bis e all'art. 18, comma 5 bis, della L.R.V. n. 11/2004 s.m.i..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 50**

Ufficio Proponente: **Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico**

Oggetto: **VARIANTE N. 17 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA ATTIVITÀ ALBERGHIERE - APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/06/2021

Il Responsabile di Settore

Vania Peretto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Balossi

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marchesan Dott. Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Musto Dott. Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
MARCHESAN ROCCO;2;13773899